Decreto 20 gennaio 2022

**Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari. (22A01552)**

(G.U. Serie Generale , n. 57 del 09 marzo 2022)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici»;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi»;

 Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre

2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,

a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale

n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede

l'istituzione del sistema informatico di registrazione e

conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio,

rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

 Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico

di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di

conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli

investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

 Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE)

2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il

dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio

"non arrecare un danno significativo"»;

 Considerato che il principio di «non arrecare un danno

significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del

regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere

attivita' economiche che arrecano un danno significativo

all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del

regolamento (UE) 2020/852»;

 Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione

di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante

modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

 Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio

2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la

ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio

2021;

 Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.

1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita'

di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

 Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni

transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti

(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto

riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il

regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

 Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058,

2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

giugno 2021;

 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in

particolare l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli

importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e

sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15

luglio 2021, con cui sono state individuate per ciascuno degli

investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari

(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede

di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonche' le

relative modalita' di monitoraggio;

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante

l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

 Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29

luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione

lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6

agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per

scadenze semestrali di rendicontazione»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11

ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria

delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma

1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3,

comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del

PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e

province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa

sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta

imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento

specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23

novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di

assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione

degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di

rendicontazione;

 Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di

definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,

almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,

anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di

provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le

specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del

Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di

monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il

rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli

eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le

occorrenti misure correttive e propone eventuali misure

compensative»;

 Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle

regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'

metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni

finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti

attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e

provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel

ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il

Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su

proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al

soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non

superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente,

sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in

alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o

provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei

progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni

specificamente indicate.»;

 Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare

le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del

PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione

del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno

dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di

esigibilita' ivi previsti»;

 Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce

gli strumenti di programmazione negoziata;

 Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.

88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi

speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma

dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il

Contratto istituzionale di sviluppo;

 Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9,

«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti

istituzionali di sviluppo - CIS;

 Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro

dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione

dell'Unita' di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero della

salute;

 Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui

«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono

state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella

decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante

"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali

riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla

normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate

annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli

interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata

decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante

"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la

base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle

amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei

singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla

vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei

corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate

ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

 Visti i Milestone & Target nazionali riportati, alla data del 7

ottobre 2021, all'interno del documento «T1\_M&T\_ITA\_al 7 ottobre

2021» contenuto nella piattaforma del MEF, istituita al fine di

assicurare, da parte del Servizio centrale per il PNRR, l'opportuna

condivisione dei documenti e riportata come allegato al seguente

decreto;

 Considerati gli investimenti del PNRR a regia del Ministero della

salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento

e Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di seguito

elencati:

 M6C1 1.1 Case della Comunita' e presa in carico della persona per

un importo di euro 2.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno

1350 Case della Comunita');

 M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - sub

investimenti COT, Interconnessione Aziendale, Device, per un importo

di euro 204.517.588 (Target EU finale Q2 2024 - Almeno 600 COT);

 M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e

delle sue strutture - Ospedali di Comunita' per un importo di euro

1.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 400 Ospedali di

Comunita');

 M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi

apparecchiature - nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di

euro 2.639.265.000,00 (Target EU finale Q4 2025 - 280 strutture

digitalizzate; Target EU finale Q4 2024 - Almeno 3100 grandi

apparecchiature sanitarie operative - la cui ripartizione dei target

tra le regioni e le province autonome avverra' al momento del

perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli

Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della

Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della

salute);

 M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile per un importo di

euro 638.851.083,58 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 109 interventi

antisismici completati - la cui ripartizione dei target tra le

regioni e le province autonome avverra' al momento del

perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli

Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della

Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della

salute);

 M6C2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati,

modello predittivo per la vigilanza LEA - sub investimento -

Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a

livello locale per un importo di euro 30.300.000 (Target ITA Q2 2023

- Tutte le 21 Regioni adottano flussi su riabilitazione territoriale

e servizi di assistenza primaria); (Target ITA Q2 2025 - Tutte le 21

Regioni adottano flussi su ospedali di comunita' e consultori

familiari);

 M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,

digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di

formazione in infezioni ospedaliere per un importo di euro 80.026.994

(Target ITA finale Q2 2026 - 293.386 dipendenti formati);

 Considerato l'investimento del PNC a regia del Ministero della

salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento

e Bolzano «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dal costo

complessivo di euro 1.450.000.000,00 (Q4 2026 - 220 interventi

antisismici ultimati - la cui ripartizione dei target tra le regioni

e le province autonome avverra' al momento del perfezionamento dei

Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto

della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della

programmazione sanitaria del Ministero della salute);

 Rilevato che le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al

PNC, destinate ai predetti investimenti, assegnate per la quota

riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro

8.042.960.665,58;

 Rilevato altresi' che dette risorse non comprendono le assegnazioni

per progetti gia' avviati disposti o previsti dalle pre-allocazioni

per via legislativa, di cui va tenuto conto al fine di assicurare la

complessiva coerenza delle risorse ripartite e che fanno riferimento

agli investimenti «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN» e «Verso un ospedale

sicuro e sostenibile» per importi rispettivi di euro 1.413.145.000 ed

euro 1.000.000.000;

 Ritenuto di ripartire in il predetto importo di euro

8.042.960.665,58 tra le regioni e province autonome, secondo la

modalita' di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario

nazionale (2021) e il criterio che, ai sensi dall'art. 2, comma

6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al

Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle

risorse, fatti salvi:

 i progetti relativi alla Casa come primo luogo di cura e

Telemedicina - sub investimenti COT, Interconnessione Aziendale e

Device (M6C1 1.2.2), che sono stati ripartiti sulla base degli

standard indicati nel PNRR (1 Centrale ogni 100.000 abitanti);

 i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (M6C2 2.2 b) che,

pur garantendo una ripartizione delle risorse conforme con le

disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis del sopracitato decreto,

non tiene conto della quota capitaria di accesso, bensi' del

fabbisogno calcolato rispetto al personale dipendente;

 l'investimento M6C1 1.1 «Case della Comunita' e presa in carico

della persona» che prevede, oltre alla quota di accesso 2021, un

meccanismo di ponderazione che garantisce l'attribuzione del 45 per

cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;

 Ritenuto che l'assegnazione delle risorse oggetto del presente

decreto di riparto e' revocata qualora il «Contratto istituzionale di

sviluppo» (di seguito anche CIS) non venga sottoscritto con

l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel

caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede

l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province

autonome entro il 30 giugno 2022;

 Acquisito il nulla osta da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze con nota MEF-GAB-Prot. 22784 del 19 novembre 2021;

 Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti n. 1);

 Decreta:

 Art. 1

 1. Le risorse del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR)

e del «Piano nazionale per gli investimenti complementari» (PNC),

destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero

della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di

Trento e Bolzano, sono determinate in euro 8.042.960.665,58, di cui

euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a

valere sul PNC.

 Art. 2

 1. Le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite a favore dei

soggetti attuatori regioni e province autonome per come indicato

nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente decreto.

 Art. 3

 1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono

immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici.

 2. Costituiscono parte integrante del CIS i Piani operativi

regionali, comprendenti gli Action Plan per ciascuna linea di

investimento. Le regioni e le province autonome perfezionano con il

Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani operativi

regionali e gli Action Plan di propria competenza.

 3. L'assegnazione delle risorse oggetto del presente decreto di

riparto e' revocata qualora il CIS non venga sottoscritto con

l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel

caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede

l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province

autonome entro il 30 giugno 2022. Il Ministero della salute, in

qualita' di amministrazione titolare, provvede alla conseguente

rimodulazione della programmazione nell'assegnazione definitiva delle

risorse.

 Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 20 gennaio 2022

 Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero della salute, reg. n. 334